



Federazione *delle Colonie Libere Italiane in Svizzera* - (FCLIS)

(nuovo dal 16 giugno 2013)

STATUTO

Premessa

Con il nome «Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera» esiste fin dal 1943 un'Associazione, ai sensi dell'Art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, fondata sui principi descritti nei primi tre articoli di questo statuto.

Art. 1

Le CLI ed Associazioni federate operanti in Svizzera, che al di sopra dei loro fini particolari riconoscono il valore normativo generale degli ideali di libertà, di pace e di giustizia sociale che hanno animato il risorgimento nazionale e la Resistenza antifascista e conseguentemente si dichiarano fedeli alla lettera e allo spirito della Costituzione repubblicana italiana come pure osservanti delle leggi del Paese ospitante, costituiscono la “Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera”.

Art. 2

La FCLIS è assolutamente indipendente, apartitica e aconfessionale. Non ammette che ci si serva delle CLI e Associazioni federate per la diffusione di qualsiasi ideologia o dottrina.

Art. 3

Gli scopi della FCLIS sono:

- a) tutelare gli interessi generali ed operare per l'integrazione dei migranti;
- b) coordinare le attività assistenziali, culturali, ricreative delle CLI e Associazioni federate,
- c) promuovere ed incoraggiare iniziative per un'effettiva e leale collaborazione fra CLI e Associazioni federate, le autorità italiane, le autorità ed i popoli svizzero ed europei.

Art. 4

La FCLIS s'impegna a promuovere lo sviluppo della cooperazione e dei rapporti con: le forze sindacali, le associazioni, le istituzioni e gli organismi regionali, nazionali e internazionali per migliorare le condizioni di vita degli italiani residenti all'estero, dei lavoratori e delle lavoratrici di tutte le nazionalità, favorendo una costruttiva collaborazione delle CLI e Associazioni federate con i partiti politici e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le autorità italiane, le autorità e il popolo svizzero, le istituzioni, gli organismi regionali, nazionali e internazionali.

Art. 5

Compatibilmente con le proprie risorse la FCLIS raggiunge gli scopi di cui agli articoli 3 e 4 con le seguenti modalità:

- a) mantiene un segretariato centrale e, in accordo con i Comitati regionali e le Associazioni federate, può dotarsi di segretariati o strutture decentrate;
- b) collabora con enti o organizzazioni nazionali o internazionali che si occupano di problemi dell'emigrazione;
- c) pubblica uno o più giornali e riviste e ogni altro periodico o prodotto editoriale deciso dalla Conferenza dei/delle Presidenti oppure dal Congresso;
- d) opera nel campo scolastico, psicopedagogico e della formazione professionale e formazione per gli adulti. A questo fine può creare proprie strutture o collaborare con organizzazioni e strutture già esistenti;
- e) opera nel campo dell'assistenza sociale, della consulenza per la casa, delle rimesse, del risparmio e del turismo stipulando accordi o convenzioni oppure di propria iniziativa;
- f) svolge iniziative culturali, formative e d'animazione. A tale scopo promuove e incoraggia l'attività di video-cinematografia, di centri studi, di gruppi impegnati nei settori dello spettacolo, del teatro, della musica, dei mezzi multimediali e delle diverse forme espressive e grafiche.

- g) istituisce persone giuridiche: società, cooperative, fondazioni, società per azioni, ecc, o partecipa ad esse;
- h) compra e vende immobili e compie al riguardo ogni atto giuridico necessario; designa propri rappresentanti in seno a organizzazioni e istituzioni con finalità economiche;
- i) partecipa con propri rappresentanti all'attività di organizzazioni e istituzioni regionali, nazionali e internazionali che si occupano di emigrazione, di formazione dei lavoratori, dei diritti di cittadinanza.

Art. 6

Alla FCLIS possono aderire a pieno titolo le persone e le associazioni che si richiamano a principi democratici e che rispettano il presente statuto e le decisioni congressuali delle FCLIS e dei suoi organi dirigenti. Sono considerati membri della FCLIS i soci, le Colonie Libere Italiane e Associazioni federate che inviano regolare tesseramento e le relative quote alla FCLIS per l'anno sociale in corso o quello precedente.

Art. 7

Gli organi della FCLIS sono:

- a) il Congresso
- b) la Conferenza dei/delle Presidenti e Delegati/e delle CLI e Associazioni federate della FCLIS (*in seguito nominata "Conferenza dei Presidenti"*)
- c) il Direttivo
- d) l'Esecutivo
- e) i Comitati regionali
- f) i Revisori dei conti
- g) il Comitato dei probiviri

I soci che fanno parte di uno o più organismi di rappresentanza della FCLIS, delle CLI o Associazioni federate, ad esclusione dei Presidenti Onorari e Soci Onorari, decadono dal proprio ruolo di rappresentanza nel momento stesso in cui non rinnovano la propria iscrizione alla FCLIS, ad una CLI o ad un'Associazione federata.

Art. 8

Il Congresso è l'istanza superiore della FCLIS. Di regola viene convocato ogni tre anni dal Direttivo con 60 giorni di preavviso. Il Congresso è composto dai membri del Direttivo uscente, dai Presidenti onorari, dai Presidenti delle CLI e Associazioni federate o loro sostituti e da un numero di delegati stabilito sulla base di un criterio che assegna alla CLI o Associazioni federate, un/una delegato/a ogni 25 soci oppure per frazione superiore a 13.

Al Congresso compete la valutazione complessiva dell'attività svolta dalla FCLIS, la definizione delle linee politiche e programmatiche e l'elezione: del/della Presidente, dei/delle Presidenti onorari/e, del/della/dei/delle Vicepresidente/i, dei Probiviri, dei Revisori dei conti, del Direttivo. Il Congresso ordinario è convocato dal Direttivo il quale fissa il luogo e la data. I Congressi straordinari vengono convocati dal Direttivo anche:

- quando la Conferenza dei/delle Presidenti, il Congresso o il Direttivo lo decidono a maggioranza di due terzi,
- quando un quinto dei membri, CLI o Associazioni federate, lo richieda per iscritto.

Art. 9

La Conferenza dei/delle Presidenti, dopo il Congresso, è l'istanza superiore della FCLIS.

Essa viene convocata dal Direttivo almeno una volta l'anno, con 30 giorni di preavviso, ed è composta:

- dai/dalle Presidenti delle CLI e Associazioni federate
- dai/dalle Delegati/e o loro supplenti eletti/e dalle assemblee delle CLI e Associazioni federate nella misura di un/a delegato/a ogni 100 soci o frazione di 100 non inferiore a 30, favorendo, in particolare, la partecipazione delle donne e dei giovani.
- dal/dalla Presidente della FCLIS, dalle/dai Vicepresidenti e dal Direttivo.

La Conferenza dei/delle Presidenti, nell'ambito delle risoluzioni congressuali, fissa le linee per l'adempimento dei mandati secondo gli Articoli 1-5 di questo Statuto.

Inoltre essa ha le seguenti competenze:

- a) Approva il rapporto annuale del/della Presidente.
- b) Approva i bilanci annui presentati dal Direttivo.
- c) Nomina il/la o i/le direttori/trici dei giornali o riviste editi dalla FCLIS. Al pari del Congresso nomina Presidenti Onorari.
- d) In caso di loro defezione sostituisce i Proviviri, i Revisori dei conti, i membri del Direttivo eletti dal Congresso, così come il/la direttore/trice delle pubblicazioni della FCLIS. Le competenze definite in questo punto possono essere assunte dal Direttivo qualora la riunione della Conferenza dei Presidenti non avvenga in tempo utile.
- e) Fissa le quote tessera per gli associati.
- f) Decide sulle proposte del Direttivo e del Presidente. È arbitro delle divergenze tra tutte le strutture della FCLIS.
- g) Definisce l'organico della FCLIS.

Art. 10

Il Direttivo è composto da almeno 21 membri a cui si aggiungono: il/la Presidente, i/le Vicepresidenti, il/la Direttore/trice delle pubblicazioni editi dalla FCLIS. I membri del Direttivo designati per 2/3 (*due terzi*) dai Comitati Regionali e per 1/3 (*un terzo*) dalla FCLIS, sono eletti direttamente dal Congresso. Nelle sua prima seduta, indetta dal Presidente, il Direttivo elegge i componenti dell'Esecutivo.

Il Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione dell'Esecutivo o su richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Direttivo sono convocate con 15 giorni di preavviso e sono valide: in prima seduta con la presenza della metà più 1 (*uno*) dei suoi componenti, in seconda seduta, mezz'ora dopo la prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei membri aventi diritto di voto.

Il Direttivo attua le decisioni del Congresso e della Conferenza dei/delle Presidenti.

Elabora proposte d'iniziativa politica e organizzativa. Esamina ed approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali presentati dall'Esecutivo. Nomina le altre rappresentanze previste dallo Statuto che non siano già assegnate ad altri organismi. Approva i regolamenti delle strutture della FCLIS.

Il Direttivo decide dell'ammissione di nuovi membri, singoli Soci e Associazioni, di quest'ultime, esamina e approva il bilancio, lo statuto, i regolamenti ed eventuali loro revisioni.

E' di competenza del Direttivo l'assunzione e/o il licenziamento del personale impiegato presso la FCLIS. Approva il regolamento, proposto dall'Esecutivo, che stabilisce le funzioni, i diritti e i doveri del personale alle dipendenze della FCLIS e delle sue strutture.

Il Direttivo ha tutte le competenze che non sono espressamente assegnate per statuto ad altri organi.

Art. 11

Il Congresso, la Conferenza dei Presidenti, il Direttivo e tutti gli altri organismi della FCLIS, decidono con la metà più 1 (*uno*) degli aventi diritto presenti al momento della votazione.

La votazione segreta ha luogo quando richiesta da almeno un decimo degli aventi diritto. Le riunioni di questi organismi sono valide rispettando i termini di convocazione previsti nei rispettivi articoli.

Art. 12

L'Esecutivo conduce su delega del Direttivo la gestione organizzativa, amministrativa e politica della FCLIS, esso è composto dal/dalla Presidente della FCLIS, dai/dalle Vicepresidenti e da almeno altri 5 membri del Direttivo, si riunisce su convocazione del Presidente oppure su richiesta di almeno 3 dei suoi componenti.

L'Esecutivo nomina, al proprio interno, almeno 3 (*tre*) suoi membri che hanno diritto di firma collettiva a due sui conti bancari e/o postali della FCLIS. La gestione amministrativa ordinaria della FCLIS può essere demandata ad uno dei membri dell'Esecutivo coadiuvato, se necessario, da un contabile esterno. **L'Esecutivo** può proporre al Direttivo l'assunzione e/o il licenziamento d'impiegati della FCLIS. **L'Esecutivo** propone al Direttivo la stesura ed eventuali modifiche del regolamento che stabilisce funzioni, diritti e doveri del personale alle dipendenze della FCLIS e delle sue strutture.

Art. 13

Il Comitato dei revisori dei conti è composto al massimo da 5 membri di due o più CLI o Associazioni federate elette dal Congresso. I revisori possono avvalersi anche di consulenti esterni.

Art. 14

Il Comitato dei probiviri è composto da almeno 3 membri eletti dal Congresso. Ne fanno parte di diritto i Presidenti onorari della FCLIS.

Decide in ultima istanza su conflitti di competenza tra gli altri organi statutari e su conflitti tra membri individuali delle CLI e la FCLIS. In caso di conflitti, in una CLI o Associazione federata, il Comitato dei Probiviri può contribuire, su richiesta, alla ricerca di una soluzione.

Art. 15

- a) **Il/la Presidente** rappresenta la FCLIS e ne esercita le funzioni previste dallo Statuto.
- **Il/la Presidente** può partecipare alle riunioni di tutte le strutture della FCLIS.
In caso di divergenza tra il/la Presidente e una struttura della FCLIS, il ricorso ultimo è la Conferenza dei Presidenti o il Congresso.
- b) **Il/la Vicepresidente** esercita le funzioni del/della Presidente, su delega scritta del/della Presidente. In caso d'impedimento di formalizzazione della delega, la stessa viene affidata dall'Esecutivo che determina, in caso di più vicepresidenti, chi esercita momentaneamente la funzione del/della Presidente.
- c) **Il/le/i Presidenti Onorario/e/i** possono intervenire a tutte le riunioni degli organismi della FCLIS e in manifestazioni pubbliche. Il/la Presidente può delegare un/una Presidente Onorario/a a rappresentare la FCLIS in manifestazioni pubbliche.

Art. 16

I costi per l'organizzazione delle Conferenze dei/delle Presidenti e dei Congressi, ordinari o straordinari, sono a carico della FCLIS. Lo stesso vale per le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Direttivo per compiti speciali o la partecipazione a riunioni e convegni richiesti a loro dagli organismi centrali. Le spese personali per viaggio e soggiorno dei membri del Direttivo, dei/delle delegati/delegate ai congressi e alle Conferenze dei Presidenti sono a carico delle rispettive CLI o Associazioni federate.

Art. 17

I Comitati regionali sono composti dai/dalle Delegati/e delle CLI o Associazioni federate della regione di appartenenza. La zona di loro competenza è stabilita dalla divisione geografica del territorio dove sono attive le CLI. Nei comitati regionali ogni CLI esprime un voto.

I Comitati regionali designano 2/3 (*due terzi*) dei membri del Direttivo, almeno 20 giorni prima del Congresso FCLIS. Essi trasmettono e rendono operativi in ambito regionale le indicazioni e gli obiettivi formulati dal Congresso, dalla Conferenza dei Presidenti, dal Direttivo; elaborano proposte politico-organizzative da avanzare ai vari livelli e istanze del Movimento.

Art. 18

Per il coordinamento e la promozione delle attività sul territorio, due o più CLI o Associazioni federate, possono costituire un Coordinamento di zona il quale non è un organo statutario.

Art. 19

Nel caso di scioglimento di una CLI o Associazione federata, i beni mobili e immobili esistenti vengono assunti dalla FCLIS. Potranno essere utilizzati:

- a) per la ricostituzione della stessa CLI o associazione federata.
- b) per esigenze o interessi del Movimento.

Al momento della rilevazione, da parte degli organi della FCLIS, viene redatto un verbale comprendente l'inventario dei beni, mobili ed immobili, strutture e mezzi.

Una copia dello stesso va trasmesso all'Esecutivo e alle CLI o Associazioni federate che fanno parte del Comitato regionale a cui apparteneva la disciolta CLI o Associazione federata.

Art. 20

La FCLIS trae i mezzi per il perseguimento degli scopi statutari:

- a) dalle quote del tesseramento dei soci, tramite le CLI e Associazioni federate,
- b) da collette e da donazioni pubbliche e private,
- c) da iniziative commerciali e di altro tipo che siano conciliabili con lo spirito del presente statuto,
- d) da contributi dello Stato italiano, da Enti e Istituzioni regionali e internazionali,
- e) da sovvenzioni dei Governi federale e cantonali svizzeri.

Art. 21

La FCLIS risponde per sé e per le proprie strutture solamente con il proprio patrimonio.

La contabilità è da tenere sempre a disposizione dei revisori dei conti, della Conferenza dei Presidenti o del Congresso, del Direttivo e dei Comitati regionali.

Art. 22

Di ogni riunione ufficiale degli organismi della FCLIS va redatto un verbale decisionale da consegnare agli atti.

Art. 23

Le Colonie Libere Italiane e/o Associazioni federate che svolgono attività commerciali, in locali propri o in affitto, siano essi adibiti a ristorazione, bar o simili, aperti al pubblico o ai soli soci, o in ambito d'iniziativa d'intrattenimento sociale, ricreativo, culturale, devono predisporre contratti di locazione o collaborazione, diretta o indiretta. Questi, oltre ad attenersi, alle leggi e regolamenti cantonali e federali, sono tenuti a sottostare alle norme morali ed etiche del presente statuto.

Detti contratti entrano in vigore solo previa approvazione dell'Esecutivo FCLIS.

Art. 24

I valori espressi negli articoli 1, 2 e 3 di questo Statuto sono immutabili.

I rimanenti articoli possono essere modificati o sospesi con maggioranza di due terzi dei votanti in un Congresso o in una Conferenza dei Presidenti e Delegati della FCLIS.

- Composizione, validità ed entrata in vigore dello statuto:

*Il presente statuto è composto da **24 articoli**, abroga e sostituisce tutti i precedenti statuti della FCLIS. Esso è stato approvato alla Conferenza Nazionale dei Presidenti e Delegati della Federazione Colonie Libere Italiane in Svizzera (FCLIS) svoltasi a Dübendorf, il 16 giugno 2013.*


Il presente statuto può essere tradotto in altre lingue, per ogni interpretazione legale fa testo la versione in lingua italiana.

Entra in vigore a partire dal giorno successivo della sua approvazione.

Dübendorf (ZH), 16 giugno 2013

Il Verbalista

Paolo Tebaldi



Il Presidente di giornata

Antonio Ferra

